



OGGETTO: Circolare 8.2025

Seregno, 30 gennaio 2025

ASSEGNAZIONE DI AUTO IN FRINGE BENEFIT

Dal 2025 debuttano i nuovi criteri di calcolo del fringe benefit relativo ai veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Risultano modificate anche le tabelle Aci che prevedono nuove percentuali per i veicoli elettrici e ibridi.

Nella G.U. 30.12.2024, S.O., n. 304 sono state pubblicate le tabelle Aci 2025, da utilizzare per la determinazione del reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Si ricorda che l'Aci predispone annualmente le tabelle contenenti le tariffe, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 31.12 di ogni anno e valide per l'anno successivo; i valori così individuati sono utilizzati per la determinazione del fringe benefit, vale a dire per la quantificazione della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso promiscuo ai dipendenti dei veicoli aziendali.

Tipologie di utilizzo dell'auto

Uso esclusivamente aziendale del veicolo.	Non si configura reddito imponibile.
Uso promiscuo (privato e aziendale) del veicolo aziendale.	Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è quantificato in misura forfetaria.
Uso esclusivamente privato del veicolo aziendale.	Il reddito tassabile in capo all'utilizzatore è determinato in riferimento al valore normale del bene.
Uso per motivi di lavoro del veicolo di proprietà del dipendente .	Il lavoratore ha diritto al rimborso non tassato delle spese sostenute, in base alle tariffe ACI e in relazione alla percorrenza effettuata.

Veicoli assegnati dal 01/01/2025

Dal 2025 cambiano le modalità di calcolo del fringe benefit, allo scopo di ridurre le emissioni incentivando l'uso di veicoli a basso inquinamento come auto elettriche e ibride plug-in. A tal fine, la legge di Bilancio 2025¹ ha

¹ L. 30.12.2024, n. 207, art. 1, c. 48 - Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalla seguente: « a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in ».



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

riscritto l'art. 51, c. 4, lett. a) definendo il passaggio da un sistema di tassazione basato sulle emissioni di CO₂ del veicolo, a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione.

Nella sua nuova formulazione, la norma ora prevede che per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, c. 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada (D.Lgs. 285/1992), i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione (quindi immatricolati dal 1.01.2025), assegnati in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1.01.2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato in base al costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Le nuove percentuali per determinare il valore imponibile del fringe benefit sono le seguenti:

- auto elettriche: 10%;
- auto ibride plug-in: 20%;
- altre forme di alimentazione (benzina, diesel, ibride non plug-in, GPL, metano): 50%.

Secondo i precedenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate² il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per la concessione del benefit, costituisce il momento rilevante al fine di individuare i "contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025" previsti dalla norma.

Veicoli assegnati fino al 31.12.2024

Per i veicoli assegnati fino al 31.12.2024 continua ad applicarsi il sistema di determinazione in base ai valori di emissione CO₂ che prevedeva la distinzione tra quattro fasce di emissioni a cui corrispondevano altrettante percentuali da applicare al costo espresso in euro/Km secondo le tabelle Aci, a seconda del marchio e del modello di veicolo e tenuto conto di una percorrenza convenzionale di 15.000 Km/anno:

- 25% per i veicoli con emissioni Co₂ non superiori a 60 g/km;
- 30% per emissioni superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
- 50% con emissioni da 160 g/km a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione Co₂ superiori a 190 g/km.

In termini di tassazione per i lavoratori dipendenti, le nuove modalità previste per i veicoli assegnati dal 2025 si traducono in un vantaggio fiscale nel caso in cui il veicolo assegnato sia ad alimentazione elettrica o plug-in.

Per l'azienda, invece, il costo dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta, è deducibile nella misura del 70% (art. 164, c. 1, lett. b-bis) del Tuir).

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino

² Risoluzione n. 46/E/2020,